

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoro accessorio: i voucher acquisiti telematicamente oltre il 17.03.2017 verranno rimborsati

Gentile cliente, la informiamo che con il **DL n. 25 del 17.03.2017** è stata disposta: *i) l'abrogazione totale della disciplina del lavoro accessorio; ii) l'abrogazione parziale delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti*. Con riferimento all'abrogazione del lavoro accessorio, un recente contributo dell'INPS ha fornito **numerose precisazioni sull'utilizzabilità dei buoni richiesti fino allo scorso 17.03.2017**. Nel dettaglio, con il **messaggio n. 1652 del 14.04.2017** viene specificato che: *i) l'utilizzo dei voucher e la successiva comunicazione è concessa solo per i buoni acquistati entro il 17.03.2017* (sono richiesti tutti gli adempimenti tipici dell'istituto); *ii) per la riscossione da parte del prestatore restano validi i limiti temporali di 12 e 24 mesi* (a seconda di chi ha rilasciato il voucher); *iii) per i voucher richiesti secondo modalità telematiche e rilasciati in data successiva al 17.03.2017 viene precisato che non potranno essere utilizzati e che le somme versate verranno rimborsate con un'apposita procedura ancora da definire; iv) con riferimento al progetto "pronto badante" attivato dalla regione Toscana, l'utilizzo dei voucher acquistati entro il 17.03.2017 è concesso fino al 31.12.2017* (in linea con la previsione generale). Ricordiamo che l'INPS, con apposito comunicato, aveva evidenziato **la possibilità di continuare ad utilizzare i voucher per i servizi di baby sitting** (da usufruire in alternativa al congedo parentale).

Premessa

Con il **DL n. 25 del 17.03.2017** sono state introdotte **nuove disposizioni** che prevedono il **superamento del lavoro accessorio** (con abrogazione totale degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs.n.81/2015) e di alcuni aspetti della **responsabilità solidale negli appalti** per le **retribuzioni dei lavoratori**. Per effetto delle modifiche apportate, **a decorrere dal 17.03.2017 i datori di**


lavoro non potranno più usufruire dei voucher per il lavoro accessorio, anche se potranno utilizzare, fino al 31.12.2017, quelli già emessi.

Con **messaggio n. 1652 del 14.04.2017** l'INPS ha fornito precisazioni relative al **periodo transitorio di abrogazione**, specificando alcuni dettagli particolarmente rilevanti con riferimento all'utilizzabilità dei voucher. Viene segnalato, in particolare, che quelli **rilasciati con procedure telematiche in data successiva al 17.03.2017 e regolarmente pagati** non potranno in ogni caso essere utilizzati. Le somme versate per il loro acquisto potranno essere chieste a rimborso secondo una procedura che verrà illustrata con successivo messaggio (risulta necessario predisporre un apposito applicativo informatico). Si segnala, in ogni caso, che restano validi (come dichiarato in precedenza dall'INPS) i **voucher per i servizi di baby sitting** da fruire in alternativa al periodo di congedo.

Usò dei voucher fino al 31.12.2017

Come anticipato in premessa, la disciplina illustrata deve considerarsi **abrogata a decorrere dallo scorso 17.03.2017**. In ogni caso il regime transitorio consente ancora alcune ipotesi di applicazione dell'istituto nel caso di **voucher richiesti fino alla data del 17.03.2017**. Viene consentita la fruizione dell'istituto a condizione che le prestazioni vengano **eseguite entro il prossimo 31.12.2017**. In tal caso:

- il datore di lavoro che **fruisce del lavoro accessorio deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina;**
- il datore di lavoro deve **provvedere alle comunicazioni preventive previste dal D.Lgs.n.81/2015.**



Prima di adottare soluzioni alternative, **si consiglia di consumare entro la data del 31.12.2017 i voucher già acquistati.**

Con **messaggio n. 1652 del 14.04.2017** l'INPS ha precisato che l'utilizzo dei voucher "residui" deve avvenire **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'abrogata disciplina**, compresi gli **adempimenti comunicativi sulle prestazioni lavorative**. Non sarà possibile, secondo l'INPS, **registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio** prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17.03.2017.

Per la **riscossione da parte del prestatore** rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di **24 mesi per i voucher postali**, di **12 mesi** per i voucher distribuiti dai **tabaccai abilitati** e **Banche popolari**.

I voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, **in data successiva al 17.03.2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati** a cura delle strutture territoriali dell'Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la **predisposizione di apposito applicativo informatico**, con un successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi. Viene inoltre specificato che:

- le strutture territoriali INPS **non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente** postale finalizzati all'acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi **data versamento successiva al 17.03.2017**;
- anche per l'acquisizione dei bollettini postali aventi data di **versamento fino al giorno 17.03.2017** la procedura non permette l'acquisizione dei bollettini nel caso in cui **i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi**;
- nel caso i datori di lavoro formulino **nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale aventi data di pagamento fino al 17.03.2017**, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite una casella istituzionale alla sede centrale.

ATTENZIONE!

Fino alla data del 31.12.2017 sarà possibile **utilizzare i buoni lavoro acquistati**, entro la data del 17.03.2017, dalla **Regione Toscana** per l'**esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante"**.

Le possibili soluzioni alternative

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un documento di approfondimento, ha valutato le **possibili alternative all'utilizzo del voucher** (somministrazione di lavoro, contratto di collaborazione, lavoro intermittente) **individuando nel lavoro a chiamata una possibile alternativa per garantire il medesimo grado di elasticità**.

La **somministrazione di lavoro** ed il **contratto di collaborazione**, infatti, non risultano adeguati a coprire le esigenze occasionali di manodopera in quanto:

- la **somministrazione di lavoro richiede adempimenti particolarmente pesanti** ed è strutturata in modo tale da essere **poco funzionale** per **esigenze occasionali e circostanziate** (può essere molto utile, invece, per esigenze di carattere temporaneo o stagionale che richiedono un apporto rilevante di manodopera);
- la **collaborazione**, pur non richiedendo tutti gli adempimenti tipici del lavoro subordinato, **non consente di dettagliare le modalità ed il contenuto della prestazione** (elementi tipici del lavoro subordinato).

La soluzione più adeguata al caso risulta, quindi, la seguente.

LAVORO INTERMITTENTE

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015, il **contratto di lavoro intermittente** può essere **concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente:**

- secondo le **esigenze individuate dai contratti collettivi**;
- anche **con riferimento alla possibilità di stipulare tale contratto in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.**

Il contratto di lavoro intermittente **può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età**, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

LIMITI	
Ipotesi	Sanzione
Il lavoratore intermittente supera le 400 giornate di lavoro nell'arco di tre anni solari	Assunzione a tempo pieno e indeterminato
Superamento della soglia per il settore turismo, spettacolo e pubblici esercizi	Nessuna sanzione

Con riferimento a questa soluzione, la Fondazione Studi segnala che **l'istituto appare il più funzionale per rispondere alle esigenze collegate a mansioni discontinue ed occasionali**. La possibilità di **chiamare il lavoratore secondo le esigenze del datore di lavoro** consente, in buona sostanza, di colmare le necessità **caratteristiche del lavoro accessorio**. Si deve però precisare che sono previsti **adempimenti e oneri tipici del lavoro subordinato** e che la stipula di tale rapporto

prevede la disponibilità del lavoratore a coprire le esigenze saltuarie del datore di lavoro entro il periodo di tempo pattuito (a termine o a tempo indeterminato).

Pur **non apparendo perfettamente adatto** ai fini della sostituzione del lavoro accessorio, **l'istituto del lavoro intermittente presenta notevoli elementi di affinità al lavoro accessorio.**

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO		
Copertura di esigenze occasionali	Adatto anche a mansioni occasionali, il contratto prevede in contropartita la disponibilità nel tempo del lavoratore.	Si
Formalità a adempimenti	Tipici del lavoro subordinato.	No
Determinazione della prestazione	Possibile determinare il contenuto della prestazione o le mansioni da svolgere.	Si

I buoni lavoro acquistati ed utilizzabili

Come anticipato sopra, **qualora i buoni siano stati acquisiti entro lo scorso 17.03.2017** la prestazione deve essere attuata secondo le disposizioni tipiche della disciplina abrogata. Al riguardo ricordiamo che la disciplina del lavoro accessorio è stata ristesa ad opera del **D.Lgs. n. 81/2015** il quale, oltre ad ampliarne l'ambito di applicazione, aveva previsto un **obbligo di comunicazione** preventiva sulla falsariga di quella utilizzata per il lavoro intermittente.

Con riferimento al **massimale**, il D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite annuale a **7.000 euro** (precedentemente, la misura massima era fissata a 5.000 euro). Secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono **attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo**, con riferimento alla totalità dei committenti, a **compensi superiori alla soglia indicata, con riferimento all'anno civile**. Fermo restando il limite complessivo, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, **le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente** (quest'anno rivalutato a 2.020 euro, corrispondente a 2.693 euro lordi).

Stabilizzando le previgenti disposizioni, è stabilito che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel **limite complessivo di 3.000 euro** (corrispondente a 4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**. Sull'argomento, l'INPS ha chiarito che il predetto limite si deve ritenere comprensivo di tutte le prestazioni rese dal 01.01 al 31.12.2015, pertanto anche per il periodo in cui non era in vigore il DL n. 81/2015 (avvenuta in data 25.06.2015).

Per il **settore agricoltura**, le disposizioni si applicano:

- alle **attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale** effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
- alle **attività agricole svolte a favore di soggetti** di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere **svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**.

OSSERVA

È **vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti** fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Si segnala, inoltre, la **previsione secondo cui i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti**, prima dell'inizio della prestazione, a **comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche**, ivi compresi sms o posta elettronica, i **dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO